

ACCORDO DI CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA

TRA

L'Università degli Studi di, con sede e domicilio fiscale in, via, n. -, Codice Fiscale n. nella persona del Rettore pro-tempore, Prof.

Prof./Ric.;

Prof./Ric.....;

(di seguito, congiuntamente denominati "CONCEDENTI")

E

L'AZIENDA (NOME XXX...), con sede in, CF.....
....., (di seguito denominata "RICEVENTE") nella persona del
Presidente/Direttore pro-tempore Dott., nato a il,
per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato a, Via
(CONCEDENTI e RICEVENTE di seguito denominate singolarmente o
congiuntamente la "PARTE/I")

PREMESSO

(a) che i CONCEDENTI possiedono studi, documentazione scientifica ed altre informazioni come indicate nell'allegato A, di cui i CONCEDENTI sono titolari esclusivi e che devono essere considerate riservate e confidenziali (di seguito "INFORMAZIONI RISERVATE").

Con il termine “INFORMAZIONI RISERVATE” si intendono qualsivoglia tipologia di informazione fornita dal CONCEDENTE al RICEVENTE, suoi rappresentanti, o persone correlate o società Affiliate, fornite prima, durante o dopo la firma del presente contratto e fornite in qualsiasi forma scritta, verbale, visiva, elettronica o con qualsiasi altro mezzo o modo di comunicazione. Le Informazioni riservate tutelate possono comprendere qualsiasi specie e natura, ivi compreso quelle relative al contenuto delle domande di brevetto, ogni segreto commerciale, informazione, processo, tecnica, disegno tecnico, tavola, risultato di test, il know-how, paternità degli scritti di varia natura, informazioni finanziaria, strategica, eventuale piano di affari, copyright, le scoperte, analisi, compilazione o altro materiale, le invenzioni industriali ed ogni altra forma di proprietà intellettuale.

(b) che il RICEVENTE intende consultare ed analizzare le INFORMAZIONI RISERVATE allo scopo di valutare se vi sia interesse a sottoscrivere un accordo avente ad oggetto le modalità di sviluppo e lo sfruttamento di quanto in esse contenuto;

(c) in relazione al suddetto scopo i CONCEDENTI sono disposti a portare a conoscenza delle INFORMAZIONI RISERVATE al RICEVENTE;

(d) tutto ciò premesso, costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di riservatezza (di seguito "Accordo"), le PARTI convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

I CONCEDENTI si impegnano a rendere accessibili al RICEVENTE per un periodo massimo di tre (3) mesi a decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo da parte di entrambe le parti le INFORMAZIONI RISERVATE relative alla tecnologia brevettata, al fine di valutare la possibilità di concludere un accordo avente ad oggetto le modalità di sviluppo e di sfruttamento correlate (NOTA: il termine può variare a seconda del caso).

Tali INFORMAZIONI RISERVATE recheranno la dicitura CONFIDENTIAL e se rese in forma orale, dovranno essere trascritte in un documento con la medesima dicitura entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione stessa.

Articolo 2

Obbligo di riservatezza

Il RICEVENTE in quanto destinatario delle INFORMAZIONI RISERVATE si impegna a:

- a) non utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE per scopi diversi da quelli connessi al presente Accordo;
- b) non riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo, le INFORMAZIONI RISERVATE o parte delle stesse, se non con il preventivo consenso scritto dei CONCEDENTI;
- c) non rivelare, trasferire e/o comunicare, in tutto o in parte, a terzi le INFORMAZIONI RISERVATE ad eccezione dei propri dipendenti, consulenti ed affiliati (di seguito congiuntamente "PERSONE CORRELATE"), nella misura in cui ciò risulti essere strettamente necessario per l'esecuzione del presente Accordo;
- d) a mantenere confidenziali le INFORMAZIONI RISERVATE, adottando tutte le misure necessarie e appropriate per garantire la protezione e la segretezza delle INFORMAZIONI RISERVATE e per prevenirne ogni qualsivoglia furto, manipolazione, distruzione, accesso o uso non autorizzato, adottando almeno la medesima diligenza utilizzata per proteggere e custodire le proprie informazioni da considerarsi riservate, e comunque in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

IL RICEVENTE, prima di divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE alle rispettive PERSONE CORRELATE, si impegna ad informare in merito, alla natura delle INFORMAZIONI RISERVATE e al contenuto delle disposizioni del presente Accordo, assumendo la responsabilità per ogni violazione del presente Accordo, seppur compiuta dalle proprie PERSONE CORRELATE.

Il RICEVENTE farà altresì in modo, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., che le PERSONE CORRELATE si impegnino: (i) ad astenersi, in assenza del preventivo consenso scritto dei CONCEDENTI e fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, dal comunicare o divulgare a qualunque terzo con qualunque mezzo, direttamente o indirettamente, le INFORMAZIONI RISERVATE; (ii) a non utilizzare le INFORMAZIONI RISERVATE per scopi commerciali, finanziari, tecnici, legali e in ogni caso per scopi che possano pregiudicare direttamente o indirettamente i CONCEDENTI e/o le relative PERSONE CORRELATE.

Nel caso in cui il RICEVENTE o le relative PERSONE CORRELATE, siano obbligate, ai sensi di legge, regolamento o pronuncia giudiziale, a divulgare le INFORMAZIONI RISERVATE, lo stesso notificherà entro 30 giorni ai CONCEDENTI le ragioni e la natura della divulgazione proposta, al fine di permettere a quest'ultimo di adottare le opportune tutele legali. In ogni caso il RICEVENTE, nel caso in cui venisse richiesto di comunicare ai sensi del presente articolo le INFORMAZIONI RISERVATE, si impegna a divulgare solo le INFORMAZIONI RISERVATE oggetto di richiesta, e si impegna altresì a fare tutto quanto in suo potere affinché tali INFORMAZIONI RISERVATE continuino a essere trattate in modo riservato.

Il RICEVENTE si impegna a determinare il suo possibile interesse verso le INFORMAZIONI nel più breve tempo possibile e comunque a comunicare per iscritto le sue decisioni ai CONCEDENTI entro e non oltre il termine di cui al precedente articolo 1 (3 mesi).

Articolo 3

Restituzione e distruzione delle Informazioni Riservate

Nel caso in cui il RICEVENTE comunichi di non essere interessato ad un successivo accordo negoziale con i CONCEDENTI, avente ad oggetto lo sviluppo e lo sfruttamento della tecnologia brevettata, il RICEVENTE avrà l'obbligo di distruzione e cancellazione di tutti i dati riferibili alle informazioni riservate, fatta eccezione a tale obbligo per

quelle informazioni che, siano state archiviate dal Ricevente nei sistemi operativi per effetto delle procedure di back up e di archiviazione automatica.

Rispetto a tali Informazioni riservate, è prevista la possibilità, per il RICEVENTE, a seguito di richiesta scritta rivolta al CONCEDENTE, di trattenere eventualmente copia cartacea per i propri archivi legali, al fine di poter verificare in qualsiasi momento le INFORMAZIONI coperte effettivamente dagli obblighi di riservatezza.

Resta inteso che la distruzione e/o la restituzione delle INFORMAZIONI RISERVATE non esonererà i CONCEDENTI e le relative PERSONE CORRELATE dagli impegni assunti con il presente Accordo.

Articolo 4

Durata

Gli obblighi di riservatezza previsti in questo Accordo restano in vigore per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla stipula del presente Accordo, fermo restando che non si applicheranno a quelle informazioni che:

- a) al momento della loro comunicazione da parte dei CONCEDENTI siano già note al pubblico;
- b) dopo la loro comunicazione da parte dei CONCEDENTI, siano diventate note al pubblico per mezzo di divulgazioni non dovute a violazione del presente Accordo;
- c) siano già in possesso del RICEVENTE al momento della loro comunicazione da parte dei CONCEDENTI, in quanto acquisite legittimamente da terzi;
- d) siano state sviluppate autonomamente dal RICEVENTE prima della data di sottoscrizione del presente Accordo;
- e) debbano essere rivelate per legge o a seguito di disposizione giudiziale.

Articolo 5

Obblighi a contrarre

Nessuna delle disposizioni previste nel presente Accordo può essere interpretata come un obbligo delle PARTI di stipulare ulteriori accordi negoziali, ne tanto meno come concessione di licenza d'uso di alcuno dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale già trattenuti dalle PARTI.

Nel caso in cui, a seguito della valutazione positiva delle INFORMAZIONI da parte del RICEVENTE, le PARTI decidano di sviluppare ulteriori rapporti di collaborazione, le stesse negozieranno a tale fine separati ed appropriati ulteriori accordi negoziali.

Articolo 6

Legge applicabile e Foro competente

Il presente Accordo è redatto e disciplinato secondo le leggi della Repubblica Italiana, a cui le PARTI fanno pieno ed espresso rinvio per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Accordo ed ove compatibile con esso.

Per tutte le controversie derivanti o inerenti il presente Accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

NOTA: da valutare il caso di specie)

- Se l'accordo prevede una parte di un paese della UE, l'alternativa al Foro di Roma, il foro previsto può essere il Foro di Ginevra in quanto la Legislazione svizzera è più affine alla legislazione italiana;
- Se la controparte è un facente parte di un paese extra UE, ci si affida alla negoziazione tra le parti, considerando che è possibile il ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie rappresentata dall'arbitrato internazionale.

Articolo 7

Spese

Il presente atto viene redatto in triplice copia in carta da bollo e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di

bollo sono a carico del RICEVENTE. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della PARTE richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, ROMA, .../.../2017

IL RETTORE

(Prof.)

LEGALE RAPPRESENTANTE

(.....)

Le PARTI dichiarano espressamente che l'ACCORDO nel suo complesso e ogni clausola dello stesso è stata oggetto di specifica e separata verifica e approvazione.

ALLEGATO "A"

INDICE DELLE INFORMAZIONI:

1) *DESCRIZIONE DELL'INVENZIONE*

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Rip. Brevetti e Licensing © Copyright 2017